



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI
Francesco BELSANTI
Paolo BERTOZZI
Fabio ALPINI

presidente
consigliere
primo referendario
referendario, relatore

nell'adunanza del 17 aprile 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l’esame dei rendiconti degli enti locali relativi all’esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l’analisi dell’esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all’avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le note n. 118 del 16 gennaio 2017 e n. 7145 del 4 settembre 2017, con cui la Sezione ha dato avvio all’inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2015 e 2016;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall’organo di revisione del Comune di **CETONA (SI)** in ordine ai rendiconti 2015 e 2016 e gli elementi acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell’istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delucidazioni prodotte dall’ente con nota del 10 aprile 2019 (pervenute alla Sezione in pari data, prot. n. 2877), in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella bozza di deliberazione inviata con nota del 5 aprile 2019, n. 2674;

UDITO il relatore, ref. Fabio Alpini;

CONSIDERATO

- che l’art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le “linee guida” della Sezione delle autonomie prevedono l’adozione di “specifiche pronunce di accertamento” nel caso

di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., dei principi di sostenibilità dell'indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2015 e 2016;

- che la Sezione, pur confermando i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali di cui alla deliberazione n. 171/2014, ha integrato l'attività di controllo in considerazione della corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011;

- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in "fattori di criticità" che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'ente e di valutazioni di stock e di trend;

- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione in esito all'esame dei questionari;

- che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto la fase, da effettuare al 1 gennaio 2015, del riaccertamento straordinario dei residui iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2014 con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2014;

- che la Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo sul rendiconto 2014, ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1 gennaio 2015 poiché lo stesso ha costituito il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione dell'esercizio 2015 e 2016 anche in relazione al finanziamento dell'eventuale extradeficit disciplinato dal d.m. 2 aprile 2015;

- che la Sezione, anche tenuto conto di quanto emerso nelle attività di controllo del rendiconto 2014 e delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, ha indirizzato la propria attività di controllo sulla verifica della corretta applicazione dei nuovi principi contabili nei primi esercizi di vigenza del sistema armonizzato;

- che la Sezione, considerate le disposizioni procedurali relative alla fase di avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, ha ritenuto utile analizzare congiuntamente i risultati delle gestioni 2015 e 2016 poiché tali esercizi sono da ritenersi annualità di transizione sia per la completa applicazione dei principi contabili che per gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui;

- che, in molti casi, gli effetti del riaccertamento straordinario hanno richiesto correttivi, a seguito del controllo della Sezione, misurabili solo al termine dell'esercizio 2016 o tali da incidere sulla programmazione delle gestioni successive;

- che, in funzione di quanto appena espresso, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle gravi irregolarità indipendentemente dall'esercizio a cui si riferiscono. Al contempo considera necessaria l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2016;

- che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalle modalità seguite dall'ente nonché dalle valutazioni effettuate con il rendiconto, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

- che le "specifiche pronunce di accertamento" in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

I rendiconti 2015 e 2016 del Comune di Cetona (SI), come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento.

SEZIONE I - Rendiconto 2015

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in

quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste accantonate e destinate ad investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015.

Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2015 per 843.254,93 euro, l'ente, con atto consiliare n. 24/2016, ha provveduto alla definizione delle quote accantonate per complessivi 115.217,91 euro (di cui 89.417,91 euro per fondo crediti di dubbia esigibilità, 23.550,00 euro per fondo contezioso e 2.250,00 euro per accantonamento indennità di fine mandato del sindaco), alla quantificazione della parte vincolata per 92.037,24 euro per risorse vincolate da legge e principi contabili e destinata ad investimenti per 388.037,30 euro, accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 247.962,48 euro.

In sede istruttoria, tuttavia, è stato rilevato che, per quanto concerne le risorse vincolate da leggi e principi contabili, accertate con il rendiconto dell'esercizio 2014 e con il riaccertamento straordinario dei residui (per la quota di 89.418,91 euro), nonché quelle scaturite dalla gestione di competenza (per la quota di 143.493,75 euro), non utilizzate nel corso della gestione 2015, non sono state correttamente riportate nella parte vincolata e/o destinata al termine dell'esercizio 2015.

L'ente ha, infatti, riallocato nella parte vincolata del risultato di amministrazione vincoli derivanti da leggi e principi contabili l'importo di 92.037,24 euro rispetto a quanto accertato dalla Sezione di 232.912,66 euro, con una minore ricostituzione di somme vincolate pari a 140.875,42 euro.

In fase di contraddittorio l'ente ha dichiarato di aver erroneamente interpretato le richieste istruttorie restituendo alla Sezione, in modo non corretto, i dati richiesti. Dalla nuova ricostruzione dell'ente riguardante la movimentazione delle risorse vincolate derivanti da leggi e principi contabili avvenuta nell'esercizio 2015 (gestione competenza e residui) e della quota di avanzo generata al 31 dicembre 2015 è stato accertato che l'importo definito dall'ente in 92.037,24 euro risulta corretto.

Per quanto riguarda invece le risorse della gestione destinate a specifici interventi o al finanziamento di spese di investimento, accertate con il rendiconto dell'esercizio 2014 e con il riaccertamento straordinario dei residui (per la quota di 93.300,11 euro), nonché quelle scaturite dalla gestione di competenza (per la quota di 389.845,24 euro), non utilizzate nell'esercizio per la realizzazione degli interventi cui erano vincolate o destinate e, tenuto conto del risultato negativo della gestione residui (pari a 66.438,60 euro), come confermato anche dall'ente nelle memorie di contraddittorio, è emerso che queste non sono state adeguatamente ricollocate tra le componenti vincolate e/o destinate dell'avanzo di amministrazione.

L'ente ha, infatti, riallocato nella parte destinata a specifici interventi o al finanziamento di spese di investimento l'importo di 388.037,30 euro rispetto a quanto accertato dalla Sezione di 416.706,75 euro, con una minore ricostituzione di somme vincolate pari a 28.669,45 euro.

L'esame istruttorio ha poi interessato il controllo sull'applicazione dei nuovi istituti previsti dal d.lgs. 118/2011, ed è stata, altresì, rilevata la non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'ente, infatti, ha provveduto all'individuazione dell'importo "minimo" in 89.417,91 euro rispetto all'importo, come correttamente rideterminato dalla Sezione, di 106.228,26 euro. L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità risulta pertanto inferiore rispetto all'importo "minimo" che per i nuovi principi contabili è da considerarsi congruo di 16.810,35 euro.

Complessivamente, quindi, il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2015 si ridefinisce con la quantificazione della parte accantonata in 132.028,26 euro, della parte vincolata in 92.037,24 euro e della parte destinata ad investimenti in 416.706,75 euro, con un risultato effettivo di amministrazione (parte disponibile) pari a 202.482,68 euro.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un avanzo di amministrazione formale al termine della gestione 2015, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile risulta di fatto alimentata da quote destinate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura. Inoltre, per quanto concerne il minor accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, la quota disponibile del risultato di amministrazione risultava, altresì, alimentata da risorse che, invece, dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione e da considerarsi pertanto indisponibili.

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensata con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

SEZIONE II - Rendiconto 2016

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste destinate ad investimenti confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016.

Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2016 per 1.268.536,14 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate per complessivi 264.480,28 euro (di cui 240.730,28 euro per l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, 20.000,00 euro per fondo contenzioso e 3.750,00 euro per accantonamento indennità fine mandato del sindaco), alla quantificazione della parte vincolata per complessivi 155.176,81 euro (di cui 145.176,81 euro per somme vincolate derivanti da leggi e principi contabili e 10.000,00 euro per vincoli formalmente attribuiti dall'ente) e destinata ad investimenti per 664.854,26 euro, accertando risultato effettivo di amministrazione (parte disponibile) pari a 184.024,79 euro.

Dall'istruttoria sul rendiconto 2015 e dalle memorie di contraddittorio prodotte dall'ente, come evidenziato nella Sezione I della presente deliberazione, è stata accertata una diversa partizione interna del risultato dell'esercizio 2015 che ha condotto alla definizione della parte accantonata in 132.028,26 euro, della parte vincolata in 92.037,24 euro, della parte destinata ad investimenti in 416.706,75 euro e, infine, della parte disponibile in 202.482,68 euro, determinazioni delle quali si deve necessariamente tenere conto nella corretta definizione del risultato di amministrazione 2016.

Con l'istruttoria specifica sull'esercizio 2016 è stata rilevata la non corretta riallocazione delle risorse vincolate derivanti da leggi e principi contabili, con la minore riapposizione di risorse vincolate per 87.735,85 euro. Tuttavia, tenuto conto di quanto indicato nelle memorie di contraddittorio dell'ente sulla corretta quantificazione, al 31 dicembre 2015, di tale tipologia di avanzo vincolato, anche per il risultato di amministrazione 2016 la componente vincolata risulta correttamente determinata in 145.176,81 euro.

Nel contempo l'ente ha, altresì, dichiarato che provvederà a rideterminare la quota di avanzo 2016 destinato ad investimenti tenendo conto delle misure correttive che dovranno essere necessariamente apportate su tale tipologia di vincolo al 31 dicembre 2015 e, conseguentemente alla rideterminazione della parte disponibile (avanzo effettivo di amministrazione) al 31 dicembre 2016.

Quanto rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2016, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.

Il fenomeno rilevato comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensata con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

2. Sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 sono state rilevate, in sede istruttoria, alcune problematiche nella quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

In ordine alla definizione del fondo crediti nel risultato di amministrazione va preliminarmente evidenziato che l'ente ha provveduto alla sua quantificazione attraverso l'adozione del metodo semplificato previsto, al punto 3.3 del principio contabile, per le prime annualità di adozione del nuovo sistema di contabilità armonizzata.

Metodo che, in considerazione delle agevolazioni consentite nella definizione delle quote da accantonare sul bilancio di previsione delle annualità 2015/2018, prevede la "facoltà" di determinare il fondo nel risultato di amministrazione per un importo non inferiore alla somma tra la quota del fondo crediti dubbia esigibilità accantonata nel rendiconto dell'esercizio precedente e gli accantonamenti definiti con il bilancio di previsione, detratti gli utilizzi effettuati per la cancellazione o stralcio dei crediti.

Il principio contabile dispone inoltre che tale facoltà debba essere adottata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva e del rischio di rinviare oneri agli esercizi futuri.

Il legislatore, quindi, pur introducendo una metodologia semplificata, prende in considerazione l'eventualità che detta regola possa condurre ad una stima del fondo non completamente rispondente alle necessità di tutela dei crediti dubbi e di difficile esazione e che possa comportare un sostanziale rinvio di rischi e oneri all'esercizio 2019, anno nel quale cesseranno le agevolazioni previste, nel bilancio di previsione e nella predisposizione del rendiconto di gestione, per la definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Dal tenore letterale della disposizione, si desume che il principio contabile richieda agli enti una specifica valutazione sulla "opportunità" di operare secondo il metodo semplificato, in modo tale da evitare che l'agevolazione consentita si traduca nel rinvio di consistenti oneri agli esercizi successivi che potrebbero anche diventare insostenibili se cumulati nel tempo e evidenziati in unica soluzione nell'esercizio di piena vigenza del principio contabile (anno 2019).

Il principio contabile non fornisce criteri specifici per operare la valutazione richiesta, ma è certamente chiaro nell'indicare l'obiettivo che deve essere perseguito nella scelta ovvero quello di evitare un rinvio significativo di oneri già presenti che, al momento dell'effettiva emersione, potrebbero compromettere la situazione finanziaria dell'ente e gli equilibri di bilancio.

Nel caso di specie l'ente ha quantificato il fondo crediti nel risultato di amministrazione in misura pari a 240.730,40 euro. Al contempo ha indicato che la quantificazione del fondo sarebbe risultata pari a 269.054,33 euro se l'ente avesse operato seguendo le modalità ordinarie previste dal principio contabile che, tuttavia,

secondo la ricostruzione istruttoria operata dalla Sezione, doveva essere quantificato in 303.355,63 euro.

La differenza quindi tra le due quantificazioni prospettate (metodo semplificato/ordinario), pari a 62.625,35 euro, indica uno scostamento rispetto al valore congruo secondo principio contabile del 20,64 per cento e conseguentemente una sottostima dell'accantonamento effettuato sul rendiconto di gestione per la quale il principio contabile richiedeva una attenta valutazione.

Sebbene gli effetti della sottostima operata sul fondo potranno essere valutati compiutamente solo a seguito delle successive gestioni, delle metodologie seguite in tali esercizi per la definizione del fondo e del reale andamento delle poste sottostanti agli accantonamenti effettuati, allo stato attuale lo scostamento del fondo emerso nel rendiconto dell'esercizio 2016 risulta di entità non trascurabile.

Per quanto rappresentato la Sezione invita l'ente ad una attenta valutazione delle scelte operate rispetto alla situazione finanziaria complessiva del bilancio al fine di evitare ulteriori rinvii di oneri agli esercizi in cui sarà richiesta una puntuale applicazione delle regole ordinarie previste dal principio contabile.

CONCLUSIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti le annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare, per l'esercizio 2015, seppur la gestione complessiva abbia chiuso, da un punto di vista contabile, con un risultato di amministrazione positivo, è stata rilevata una non corretta determinazione della componente accantonata e destinata ad investimenti con una diversa definizione del risultato effettivo di amministrazione (parte disponibile).

Anche per quanto riguarda l'esercizio 2016, seppur la gestione complessiva abbia chiuso, da un punto di vista contabile, con un risultato di amministrazione positivo e, tenuto conto, necessariamente, di quanto accertato dalla Sezione per l'esercizio 2015 e di quanto attestato dall'ente nelle memorie di contraddittorio, è stata rilevata una non corretta determinazione della componente destinata ad investimenti e del risultato effettivo di amministrazione (parte disponibile).

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti le segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se,

viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso esercizio 2016.

La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto la Sezione ritiene necessaria l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati.

Risultato di amministrazione

Per quanto concerne i rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016 e, in particolare, della sua partizione interna e corretta quantificazione del risultato effettivo di amministrazione, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà, inoltre, avere riguardo non solo alla corretta determinazione della partizione interna del risultato di amministrazione e dell'avanzo effettivo conseguito, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre.

L'ente dovrà, infine, provvedere poi alle necessarie valutazioni sull'opportunità e la correttezza dell'impiego, nel bilancio di previsione, dei fondi accantonati, vincolati e destinati con il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, tenendo conto di quanto osservato dalla Sezione.

Occorre, infine, richiamare l'attenzione dell'ente sulle osservazioni svolte in ordine alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di evitare l'insorgenza di oneri a carico degli esercizi in cui sarà richiesta una puntuale applicazione delle regole ordinarie previste dal principio contabile.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 17 aprile 2019.

Il relatore
f.to Fabio Alpini

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 17 aprile 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli